

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE E DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L.vo 198/03



16903/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Assegno di
mantenimento.

R.G.N. 25521/2010

Cron. 16903

Rep. /

Ud. 17/07/2015

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| Dott. SALVATORE DI PALMA | - Presidente - |
| Dott. RENATO BERNABAI | - Rel. Consigliere - |
| Dott. GIACINTO BISOGNI | - Consigliere - |
| Dott. MARIA ACIERNO | - Consigliere - |
| Dott. LOREDANA NAZZICONE | - Consigliere - |

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25521-2010 proposto da:

, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA

presso l'avvocato

rappresentata e difesa dall'avvocato O,

giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

2015

1382

contro

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

presso l'avvocato

rappresentato e difeso dall'avvocato

giusta procura speciale per Notaio dott.

di SALERNO - Rep.n. 46836 del 9.9.2013;

- controricorrente -

contro

domiciliata in ROMA, PIAZZA

presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato

giusta procura speciale per Notaio

di ROMA - Rep.n. 16789 del 16

luglio 2015;

- resistente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di

depositato il 05/07/2010, n. 1197/10 con;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/07/2015 dal Consigliere
Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato

con delega avv. e con procura

notarile per per adesione, che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

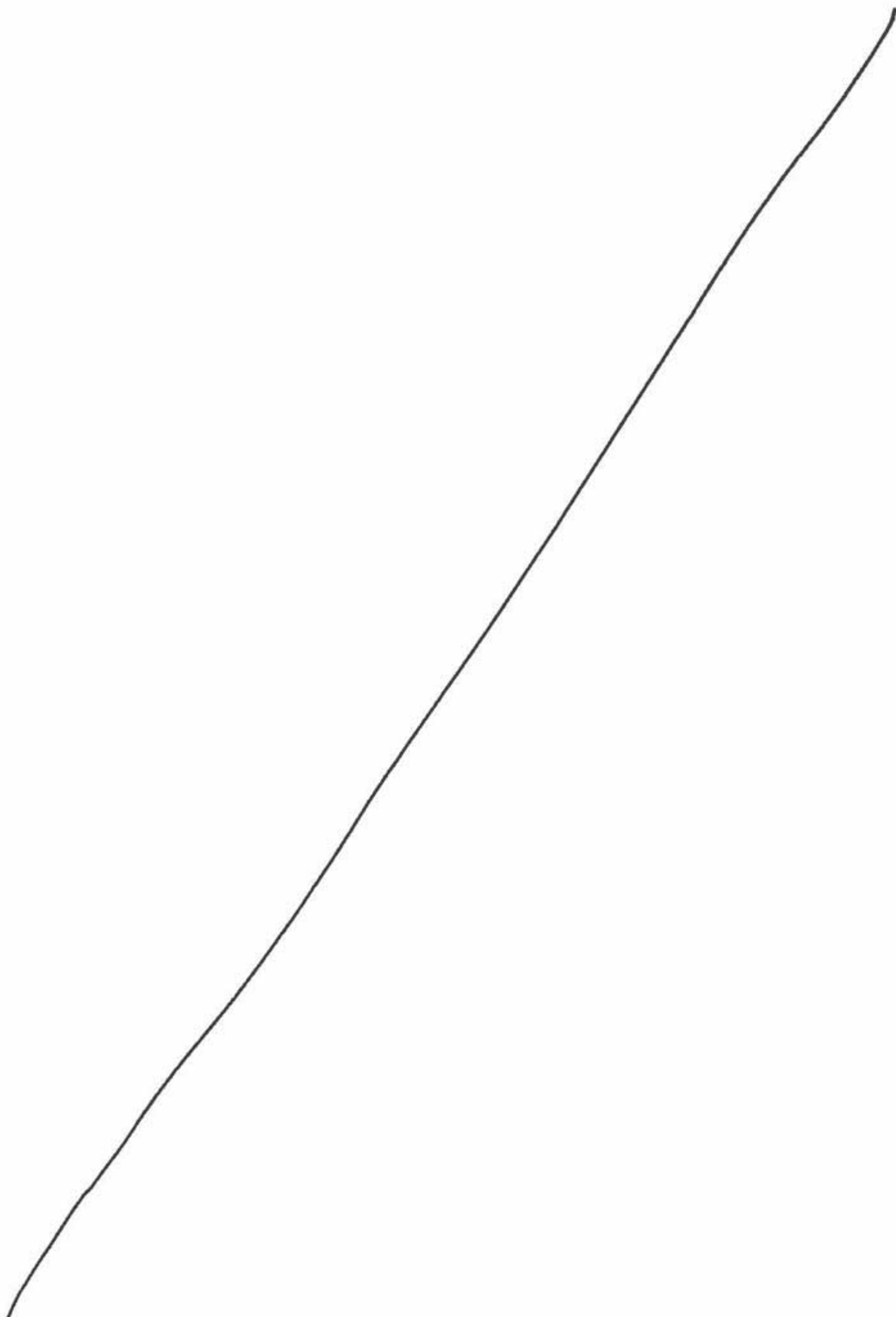
udito, per il controricorrente, l'Avvocato

che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto
del ricorso;



udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

2/3



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 11 marzo 2010 il Tribunale di Vallo della Lucania, in accoglimento della domanda proposta dalla sig.ra _____, maggiorava da euro 262,00 ad euro 400,00 l'assegno mensile stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con il sig. _____, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia _____ ora maggiorenne, intervenuta autonomamente nel giudizio. Il Tribunale qualificava come straordinarie le spese a carico dei genitori per l'alloggio della figlia, che aveva intrapreso gli studi universitari fuori sede, in Roma. Avverso il provvedimento proponeva reclamo il sig. _____ e, in accoglimento parziale del gravame, la Corte d'Appello di _____ nella contumacia di _____ dichiarava che le spese di alloggio di quest'ultima non erano annoverabili né tra le spese ordinarie, né tra quelle straordinarie, a carico dei genitori. I giudici di secondo grado motivavano che non poteva considerarsi straordinaria la spesa per canoni di locazione – voce rientrante nel costo della vita quotidiana della giovane – né era dovuto alcun contributo dai genitori per fronteggiarla, alla luce della prospettata possibilità di alloggio gratuito presso il nonno paterno, che la giovane non poteva arbitrariamente rifiutare.

Avverso il provvedimento, notificato il 17 settembre 2010, la sig.ra _____ proponeva ricorso per Cassazione, notificato il 25 ottobre 2010 ed affidato a tre motivi.

Resisteva con controricorso il solo signor _____

A seguito dell'udienza del 29 ottobre 2013 la Prima Sezione Civile della Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, disponendo

l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [redacted] con termine di giorni trenta per la notifica a partire dalla comunicazione dell'ordinanza interlocutoria di rinvio dell'udienza.

Espletato l'incombente, entrambe le parti depositavano memorie illustrative ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

All'udienza del 17 luglio 2015 il Procuratore Generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile, poiché proposto da persona carente di legittimazione ad impugnare. La Corte d'Appello ha infatti ritenuto carente la prova della convivenza della figlia, maggiorenne e non autosufficiente, con la madre, presupposto per la legittimazione concorrente di quest'ultima (Cass. Civ. Sez. I 8 settembre 2014 n. 18869). Nel grado di merito il problema era stato superato grazie all'intervento autonomo in giudizio della figlia [redacted] che aveva proposto le medesime domande relative al contributo per il suo mantenimento. Sta di fatto che quest'ultima, rimasta contumace nel procedimento di reclamo, non ha proposto ricorso per Cassazione avverso il capo della sentenza che modificava *in peius* la situazione concernente il contributo per le spese del suo alloggio fuori sede ed è intervenuta soltanto nella discussione orale nel corso dell'udienza del 17 luglio 2015. E' quindi carente di legittimazione la madre [redacted] a proporre il ricorso contro la decisione concernente esclusivamente il capo della pronuncia relativo alle spese di alloggio, senza sottoporre a censura



preventiva l'accertamento della carenza del requisito della convivenza.

Non sembra peraltro superfluo aggiungere che comunque le censure mosse sono inammissibili anche sotto altro profilo perché tendono ad una difforme interpretazione dei fatti esaminati dalla Corte d'Appello ed in particolare della soluzione di un alloggio gratuito, dignitosa ed adeguata, offerta alla giovane studentessa presso il nonno paterno, arbitrariamente rifiutata dalla ragazza. Il mancato riconoscimento del contributo anche per le spese di alloggio è il frutto dunque di una valutazione, di merito e dunque insindacabile in questa sede ove non viziata da illogicità, della praticabilità di una soluzione, alternativa, dignitosa e ragionevole, offerta dal sig. e non si tratta quindi del mancato riconoscimento in astratto di una spesa connessa con il diritto allo studio della giovane, diritto che per contro è stato espressamente affermato dalla Corte d'Appello.

P.Q.M.

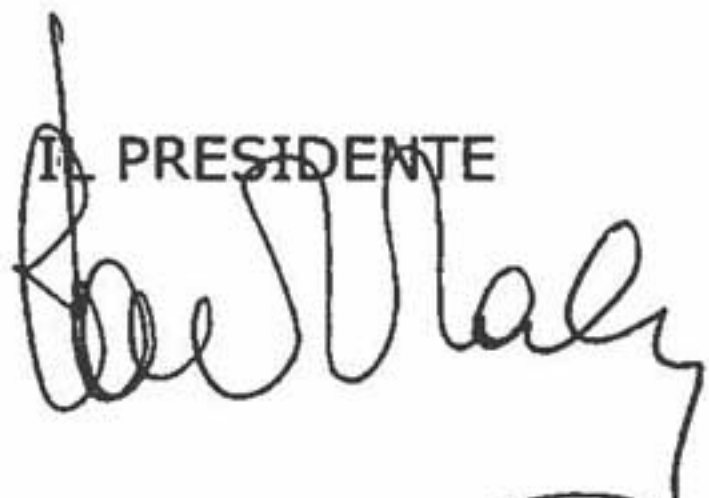


- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per compenso, oltre le spese forfettarie e gli accessori di legge.

- Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

Roma, 17 luglio 2014

IL PRESIDENTE



IL REL. EST.



Depositato in Cancelleria

19 AGO 2015

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

